

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 15 Aprile 2025, n. 70 - 9116

Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a) e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14. Sostituzione dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 211-28166, come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2022, n. 228 – 14929.

(Proposta di deliberazione n. 79).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie) e, in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettera a), il quale dispone che la Regione promuove e sostiene interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- l'articolo 7, comma 2, lettera a), secondo cui la Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con l'erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai comuni;
- l'articolo 10, ai sensi del quale il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della medesima legge regionale, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni e alle province;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 211-28166 (Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a) e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 'Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'), successivamente integrata dalla deliberazione 19 luglio 2022, n. 228-14929, con la quale sono state approvate le modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi dei comuni del Piemonte per il recupero dei beni confiscati in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 14/2007;

preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale cultura, turismo, sport e commercio, Settore commercio e terziario e tutela dei consumatori, nei diversi tavoli di confronto sulle tematiche degli interventi per il recupero e il riuso dei beni confiscati, è emersa l'esigenza di modificare l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 211-28166 del 2017, come integrata dalla deliberazione 228-14929 del 2022, con riferimento ai seguenti aspetti:

- soggetti ammissibili a contributo, prevedendo l'erogazione dei contributi, oltre che ai comuni, anche alle loro unioni, al fine di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente destinatari del contributo;
- entità del contributo e del cofinanziamento, prevedendo un aumento dell'importo massimo concedibile e della percentuale di co-finanziamento regionale, differenziata per tipologia di spese di investimento e di parte corrente e per dimensione del comune assegnatario del bene, al fine di garantire un supporto più incisivo per interventi che richiedono risorse economiche più elevate e che, senza un adeguato finanziamento, potrebbero non essere realizzati;
- revoca della confisca del bene, prevedendo che, in caso di restituzione del bene per revoca della confisca:
 - il soggetto beneficiario non sia tenuto alla restituzione del contributo ottenuto, al fine di tutelare gli enti locali da eventuali situazioni impreviste che non dipendono dalla loro volontà e che potrebbero compromettere la sostenibilità finanziaria dell'ente;
 - l'ente possa beneficiare dell'eventuale incremento di valore del beneficio derivante dagli interventi effettuati, evitando che le risorse investite vadano perse;
- obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene confiscato, prevedendo di estendere l'ammissibilità a contributo anche dell'utilizzo del bene per scopi economici, con il vincolo del reimpiego dei proventi per finalità sociali, in conformità all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 159/2011 e mantenendo comunque la priorità per i progetti con finalità sociali e istituzionali, in modo tale da massimizzare l'impatto sociale e territoriale dell'iniziativa, assicurando al tempo stesso una chiara definizione delle priorità di intervento che vengono mantenute nella attuale formulazione;
- criteri di valutazione, prevedendo una ridefinizione dei criteri di valutazione e dei punteggi conseguenti alle modifiche dei vari aspetti sopra elencati;

vista la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2025, n. 8-863, con la quale è stata adottata la proposta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14/2007, di sostituire l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 211-28166 del 2017, come integrata dalla deliberazione 228-14929 del 2022;

vista la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2025, n. 11-739 (Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027);

preso atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 8-863 del 2025 non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111, che ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa;

acquisito il parere della commissione consiliare permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi e della I commissione consiliare permanente espresso, in sede congiunta, in data 14 aprile 2025;

d e l i b e r a

- **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie), le modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi per il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, nel testo di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, che sostituisce l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2017, n. 211-28166, come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 luglio 2022, n. 228-14929;

- **di dare atto** che a far data dall'approvazione del presente provvedimento l'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 211-28166 del 2017, come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 228-14929 del 2022, non trova più applicazione;

- **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione.

(o m i s s i s)

Modalità di attuazione dell'ammissione ai contributi per il recupero dei beni confiscati previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie).

Art. 1. (Soggetti ammissibili a contributo)

1. Possono presentare domanda di contributo i comuni assegnatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata alla data di presentazione della domanda.
2. Sono altresì ammesse le domande dei comuni che hanno in corso le procedure di assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Sono ammesse anche le domande presentate da Unioni di comuni.

Art. 2. (Spese per le quali possono essere riconosciuti i contributi)

1. Possono essere riconosciuti i contributi per le seguenti spese:
 - a) spese connesse al recupero o all'adeguamento di beni volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni immobili confiscati;
 - b) spese relative a progetti sociali nei beni immobili confiscati destinati a fini sociali.

Art. 3. (Entità del contributo concedibile e del cofinanziamento)

1. Ciascun progetto può contemplare spese relative all'articolo 2, comma 1, punto a) ovvero punto b) o entrambe in maniera integrata.
2. Il contributo per interventi di tipo a) è concesso in misura non superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili e comunque non può essere superiore ad euro 100.000,00 per ciascun intervento di tipo a). Per beni localizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti il contributo è concesso in misura del 90% delle spese ritenute ammissibili, fermo restando il limite di 100.000,00 euro.
3. Il contributo per interventi di tipo b) è concesso in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili e comunque non può essere superiore ad euro 30.000,00 per ciascun intervento di tipo b).
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso in misura non superiore al 70% per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e comunque non può essere superiore a 30.000,00 euro per ciascun intervento.
5. I comuni hanno la facoltà di presentare domanda relativa a più interventi, a condizione che essi siano relativi a beni differenti.
6. Il contributo non è cumulabile con altre fonti di finanziamento regionali.
7. In caso di revoca della confisca del bene, l'ente beneficiario non è tenuto alla restituzione del contributo concesso dalla Regione. Detta disposizione si applica anche quando l'ente locale ottiene, in tutto o in parte, il recupero dell'incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati.

Art. 4. (Obiettivi e ambiti di attività sociale cui è destinato il bene)

1. I contributi sono erogati per progetti destinati all'utilizzo del bene per finalità istituzionali o sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) con le seguenti priorità:
 - a) emergenza abitativa: genitori separati, donne vittime di violenza, famiglie in stato di disagio ed altri;

- b) progetti socio-assistenziali ed educativi: promozione e sostegno alla famiglia e ai minori; tutela degli anziani e disabili; comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di persone tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); presidio del territorio con punti di accoglienza e di informazione, agricoltura sociale ed altri;
 - c) accoglienza richiedenti asilo e rifugiati;
 - d) uffici, comandi e alloggi per gli operatori di polizia locale;
 - e) politiche giovanili.
2. È consentito anche l'utilizzo del bene per finalità economiche, con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 159/2011.

Art. 5. (Criteri di valutazione)

1. Le istanze di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri generali, con un punteggio da 0 a 100, secondo quanto di seguito specificato:
- a) finalità sociale o istituzionale: 10 punti;
 - b) qualità tecnica del progetto: ottimizzazione del budget, coerenza con gli obiettivi del bando, elementi innovativi del progetto, definizione di azioni e risultati attesi: fino a 30 punti;
 - c) progetto rientrante negli ambiti prioritari di cui all'art. 4: fino a 10 punti;
 - d) progetto presentato da un comune con meno di 5.000 abitanti: punti 10;
 - e) continuità del progetto dopo il finanziamento: fino a 10 punti;
 - f) cofinanziamento del progetto da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale: fino a 20 punti;
 - g) non sussistenza di pendenza di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione regionale per precedenti contributi erogati ai sensi della legge regionale 14/2007: fino a 10 punti.